PREMESSA — Nella Gazzetta ufficiale n. 100 del 02.05.2014 è stata pubblicata la legge 28 aprile 2014, n. 67 recante "Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili." che entrerà in vigore il prossimo 17 maggio (ma saranno immediatamente applicabili da tale data soltanto le norme del secondo e del terzo capo).

La legge, composta di 16 articoli, è suddivisa in tre capi:

- il primo capo contiene due deleghe al Governo: in materia di pene detentive non carcerarie (esercizio con d.lgs. entro 8 mesi) e per la riforma della disciplina sanzionatoria di determinati reati (depenalizzazione) e contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili (esercizio con d.lgs. entro 18 mesi);
- il secondo capo introduce nel codice penale e nel codice di procedura penale l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova;
- infine, il terzo capo disciplina la sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili.

La legge, più precisamente, è articolata come segue:

- > art. 1 delega al Governo per la riforma del sistema delle pene
- art. 2 delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati (DEPENALIZZAZIONE) e per la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili
- ➤ artt. 3, 4, 5, 6 in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova, modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle disposizioni attuative c.p.p., al t.u. in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti
- ➢ artt. 7, 8 Disposizioni in materia di pianta organica degli uffici locali di esecuzione penale esterna del Ministero della giustizia e Regolamento ministeriale per le convenzioni in materia di lavoro di pubblica utilità conseguente alla messa alla prova dell'imputato
- art. 9 e segg. in materia di sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili

LA DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI PENE DETENTIVE NON CARCERARIE (art. 1)

A) Abbiamo una riforma molto innovativa nel sistema sanzionatorio del diritto penale.

Attualmente gli articoli 17 e 18 del codice penale classificano le pene principali in

- pene detentive (o restrittive della libertà personale): ergastolo e reclusione (stabiliti per i delitti), arresto (stabilito per le contravvenzioni);
- pene pecuniarie : multa (stabilita per i delitti), ammenda (stabilita per le contravvenzioni);

Con la riforma le pene principali detentive saranno:

- l'ergastolo, la reclusione, la reclusione domiciliare (comminate per i delitti)
- l'arresto domiciliare (comminato per le contravvenzioni)

Nulla cambia per le pene pecuniarie che restano la multa e l'ammenda.

Osserviamo subito che la *reclusione domiciliare* è aggiunta all'*ergastolo* e alla *reclusione* nelle pene detentive stabilite per i delitti, mentre l'*arresto domiciliare* sostituisce l'*arresto* come pena detentiva per le contravvenzioni.

Il condannato alla pena della reclusione domiciliare o dell'arresto domiciliare dovrà espiare la pena inflittagli presso la propria abitazione o altro idoneo domicilio (luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza), con durata continuativa o per singoli giorni della settimana o per fasce orarie.

- B) Quando è prevista la pena dell'arresto (ma ciò era già implicito nella eliminazione dall'ordinamento penale dell'arresto come pena detentiva) o della reclusione non superiore nel massimo a 3 anni, da calcolarsi in astratto sulla base dei criteri indicati nell'articolo 278 del codice di procedura penale, la pena irrogata dal giudice dovrà essere automaticamente, secondo i casi, quella della reclusione domiciliare o dell'arresto domiciliare.
- C) per i delitti per i quali è prevista la pena della reclusione tra i 3 e i 5 anni, sempre da calcolarsi in astratto sulla base dei criteri indicati nell'art. 278 del codice di rito, è attribuito al giudice il potere di valutare discrezionalmente, tenuto conto dei criteri indicati dall'art. 133 c.p. (gravità del reato e capacità a delinquere del colpevole), l'opportunità di sostituire la reclusione carceraria con quella domiciliare.
- D) Il giudice, se lo riterrà necessario, nei confronti del condannato all'arresto domiciliare o alla reclusione domiciliare potrà prescrivere procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (art. 275-bis c.p.p.) quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria.
- E) La delega esclude l'applicabilità delle pene detentive non carcerarie nei casi previsti dagli articoli 102 (delinquenti abituali), 103 (abitualità nel delitto ritenuta dal giudice), 105 (delinquenti e contravventori professionali) e 108 (tendenza a delinquere) del codice penale;
- F) Il giudice, tuttavia, dovrà sostituire le pene detentive non carcerarie con le **pene** carcerarie qualora non risulti disponibile un domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato ovvero quando il comportamento del condannato, per la violazione

delle prescrizioni dettate o per la commissione di ulteriore reato, risulti incompatibile con la prosecuzione della pena domiciliare, anche sulla base delle esigenze di tutela della persona offesa dal reato.

- G) Per la determinazione della pena agli effetti dell'applicazione della reclusione domiciliare e dell'arresto domiciliare, come già detto, si applicheranno, in ogni caso, i criteri di cui all'articolo 278 del codice di procedura penale. Si avrà dunque riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato, rideterminata tenendo conto delle circostanze a effetto speciale e di quelle che prevedono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato nonché dell'aggravante ex art. 61 n. 5 c.p. e dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p.. Non si dovrà invece tenere conto delle rimanenti circostanze del reato, della continuazione e della recidiva.
- H) Nei casi di allontanamento non autorizzato del condannato dal luogo in cui è in corso di esecuzione la pena dell'arresto domiciliare o della reclusione domiciliare, saranno applicate le disposizioni di cui all'articolo 385 del codice penale (evasione).
- I) Quando è prevista l'applicabilità dell'arresto domiciliare o della reclusione domiciliare, il giudice, sentiti l'imputato e il pubblico ministero, potrà applicare anche la sanzione del lavoro di pubblica utilità.
- L) Il lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, non potrà essere inferiore a 10 giorni e la prestazione dovrà essere svolta con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. La durata giornaliera della prestazione non potrà superare le 8 ore.
- M) Sarà prevista una causa di non punibilità per le condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a 5 anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale.

LA DELEGA AL GOVERNO PER LA DEPENALIZZAZIONE DI DETERMINATI REATI (art. 2)

La seconda delega riguarda la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati, per determinate fattispecie, e la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili. In altre parole, il legislatore delega al Governo il compito di **depenalizzare** una serie di norme incriminatrici, contenute nel codice penale e nella legislazione speciale.

A) Saranno depenalizzati, ovvero trasformati in illeciti amministrativi, **tutti i reati** (sia del codice penale sia extracodicistici) **per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda**, fatta eccezione per alcune materie selezionate in ragione dell'importanza degli interessi tutelati e precisamente:

- 1) edilizia e urbanistica;
- 2) ambiente, territorio e paesaggio;
- 3) alimenti e bevande;
- 4) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- 5) sicurezza pubblica;
- 6) giochi d'azzardo e scommesse;
- 7) armi ed esplosivi;
- 8) elezioni e finanziamento ai partiti;
- 9) proprietà intellettuale e industriale.

Nelle materie escluse dalla depenalizzazione non è stata inserita la "circolazione stradale". Ne dovrebbe conseguire (purtroppo) la depenalizzazione della guida di un veicolo a motore senza avere conseguito la corrispondente patente o con patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici (art. 116, comma 15, del codice della strada); rimanendo fatto di reato soltanto in caso di recidiva nel biennio (essendo applicabile oltre all'ammenda la pena dell'arresto fino ad un anno, che in forza della prima delega al Governo diverrà arresto domiciliare).

A meno che, essendo prevista la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, via sia da parte del Governo una diversa (ancorché improbabile) interpretazione della delega che escluda dalla depenalizzazione la norma sopra citata.

B) Indipendentemente dalla pena stabilita saranno trasformati in illeciti amministrativi i seguenti reati previsti dal codice penale:

- 1.1) il delitto di atti osceni in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico se il fatto avviene con dolo (art. 527, primo comma), sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dal secondo comma (fatto commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano). In pratica viene operata una completa depenalizzazione del reato già avviata dal d. lgs. n. 507/1999 che aveva trasformato in illecito amministrativo il fatto avvenuto per colpa (terzo comma);
- 1.2) il delitto di **pubblicazioni oscene** previsto dall'art. 528 limitatamente alle ipotesi di cui al primo e al secondo comma. Restano fatto di reato gli spettacoli osceni.
- 2.1) la contravvenzione che punisce il rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto (art. 652);

- la contravvenzione che punisce il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659);
- 2.3) la contravvenzione che punisce l'abuso della credulità popolare (art. 661);
- 2.4) la contravvenzione che punisce le **rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive** (art. 668)
- 2.5) la contravvenzione che punisce chi compie atti contrari alla pubblica decenza in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico (art. 726)
- C) Sarà depenalizzato il reato di **omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali** di cui all'art. 2, co. 1-bis , decreto-legge n. 463/1983, purché l'omesso versamento non ecceda il limite complessivo di 10.000 euro annui e comunque preservando il principio per cui il datore di lavoro non risponde a titolo di illecito amministrativo se provvede al versamento entro il termine di 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
- D) Saranno trasformate in illeciti amministrativi le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, previste dalle seguenti disposizioni di legge:
 - 1) art. 11, primo comma, della legge n. 234/1931(Norme per l'impianto e l'uso di apparecchi radioelettrici privati e per il rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di materiali radioelettrici).
 - 2) art. 171-quater della legge n. 633/1941(Protezione del diritto d'autore); che punisce chiunque, abusivamente e a fini di lucro: a) concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore; b) esegue la fissazione su supporto audio, video o audio-video delle prestazioni artistiche di cui all'art. 80 (dal vivo);
 - art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale n. 506/1945 che punisce l'omessa denuncia relativa alla detenzione di beni che sono stati oggetto di confische, sequestri o altri atti di disposizione adottati sotto l'impero del sedicente governo della Repubblica Sociale Italiana;
 - 4) art. 15, secondo comma, della legge n. 1329/1965(Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili), che punisce chiunque ometta di far ripristinare il contrassegno alterato, cancellato, o reso irriconoscibile da altri, apposto su macchina di cui egli abbia il possesso o la detenzione, ovvero ometta di comunicare al cancelliere del tribunale indicato nel contrassegno, l'alterazione, la cancellazione, o la intervenuta irriconoscibilità;
 - 5) art. 16, quarto comma, del decreto-legge n. 745/1970, che punisce l'installazione o l'esercizio di impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione in mancanza di concessione;
 - 6) articolo 28, comma 2, d.P.R. 309/1990 (testo unico stupefacenti) che punisce (salvo che il fatto costituisca reato più grave) l'inosservanza delle prescrizioni e delle garanzie cui è subordinata l'autorizzazione alla coltivazione delle piante comprese nelle tabelle I (droghe pesanti) e II (droghe leggere)

Per i casi in cui venga irrogata la sola sanzione pecuniaria, dovrà essere prevista la possibilità di estinguere il procedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla metà della stessa.

Saranno **abrogati** (senza contestuale trasformazione in illecito amministrativo, ovvero attuando una **totale decriminalizzazione**) i seguenti reati previsti dal codice penale:

- 1) i delitti di falsità in scritture private (art. 485 e per il solo uso art. 489) ad esclusione delle fattispecie previste all'articolo 491 (documenti equiparati agli atti pubblici quale il testamento olografo, la cambiale o altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore)
- 2) l'**ingiuria** (art. 594);
- la sottrazione di cose comuni (art. 627);
- 4.1) l'usurpazione (art. 631),
- 4.2) la deviazione di acque (art. 632)
- 4.3) l'invasione di terreni o edifici limitatamente alle ipotesi a querela;
- 5) il danneggiamento delle cose altrui nelle ipotesi non aggravate a querela della persona offesa (art. 635 co. 1).
- 6) l'appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (art. 647);

Sarà abrogato trasformandolo in illecito amministrativo (id est depenalizzato), il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (c.d. reato di clandestinità) previsto dall'art. 10-bis del decreto legislativo n. 286/1998 (testo unico immigrazione). Viene (pleonasticamente) rimarcato che conservano rilievo penale le condotte di violazione dei provvedimenti amministrativi adottati in materia; ma tali condotte sono gia previste da altre norme non toccate dalla depenalizzazione (per es. artt. 13 e 14 del medesimo t.u.)

Una novità assoluta nell'ordinamento giuridico, in particolare del diritto civile, sarà l'istituzione delle **sanzioni pecuniarie civili** – in aggiunta al risarcimento del danno – in relazione ai reati abrogati, proporzionate alla gravità della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'arricchimento del soggetto responsabile, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO CON MESSA ALLA PROVA DELL'IMPUTATO (capo II - art. 3 e seguenti)

A far tempo dal prossimo 17 maggio, nel codice penale viene inserito il nuovo articolo **168-bis** avente come rubrica "Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato".

Il nuovo istituto fino ad ora era previsto nel solo rito penale minorile dagli artt. 28 e 29 del d.P.R. 448/1988 (in cui la messa alla prova precede una sentenza di condanna).

L'istituto de quo, orientato in senso soprattutto rieducativo anche per gli imputati maggiorenni, viene introdotto in quattro atti normativi:

- il codice penale, mediante l'inserimento degli articoli 168-bis, 168-ter, 168-quater;
- il codice di procedura penale, mediante l'inserimento di sette nuove disposizioni (dall'art. 464-bis all'art. 464-nonies);
- le norme di attuazione del codice di procedura penale (d.lgs. 271/1989) nel quale sono inseriti gli articoli 141-bis e 141-ter;
- il testo unico delle disposizioni in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (d.P.R. 313/2002);

Il giudice dispone la misura con ordinanza, **su richiesta dell'imputato**, qualora vi sia il **consenso del pubblico ministero** (art. 463-*ter* c.p.p.), **sentita la persona offesa**, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

L'imputato può chiedere la sospensione del processo, con messa alla prova, nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a 4 anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'art. 550 c.p.p.:

- a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'art. 336 c.p.;
- b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'art. 337 c.p.;
- c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'art. 343, secondo comma, del codice penale;
- d) violazione di sigilli aggravata a norma dell'art. 349, secondo comma, del codice penale;
- e) rissa aggravata a norma dell'art. 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;
- f) furto aggravato a norma dell'art. 625 c.p.;
- *q*) ricettazione prevista dall'art. 648 c.p..

La sospensione del processo con messa alla prova non si applica all'imputato ritenuto tendente a delinquere o delinquente o contravventore abituale o professionale nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108.

La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta anche l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.

La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifi che professionalità e attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La durata giornaliera della prestazione non può superare le otto ore.

La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta.

La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata: 1) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità; 2) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

Dobbiamo osservare che, diversamente da quanto già previsto nel rito penale minorile, la messa alla prova è applicabile soltanto per reati di minima gravità. La critica principale che viene mossa al nuovo istituto è che ciò potrebbe indurre l'indagato o l'imputato a non richiederne l'applicazione preferendo l'applicazione della sospensione condizionale della pena in sede di patteggiamento o anche in sede di giudizio.

Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova è sospeso il corso della prescrizione del reato. Terminato il periodo di prova, se essa ha avuto **esito positivo** sulla base di quanto emerge anche dalla relazione conclusiva dell'ufficio di esecuzione penale esterna che ha preso in carico l'imputato, il giudice dichiara con sentenza **estinto il reato**, restando ferma e impregiudicata l'applicazione delle eventuali sanzioni amministrative accessorie.

LE NUOVE DISPOSIZIONI SUL PROCESSO IN ASSENZA DELL'IMPUTATO (capo III, art. 9 e seguenti)

Il capo III, che si compone degli articoli da 9 a 15, disciplina il **processo** *in assenza* dell'imputato introducendo la sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili.

Prima della novella, al momento in cui, chiamato il processo, il giudice verificava la regolare costituzione delle parti in udienza preliminare o in dibattimento, l'imputato poteva essere:

- a) presente, se materialmente in aula;
- b) assente, se, anche se impedito, aveva chiesto o consentito che l'udienza fosse celebrata in sua assenza ovvero, se detenuto, aveva rifiutato di assistervi;
- c) contumace, quando, ritualmente citato, non compariva in mancanza di un legittimo impedimento e della prova o probabilità che non fosse a conoscenza della citazione.

In sintesi, le nuove disposizioni:

- a) eliminano, quasi integralmente, i riferimenti alla contumacia (rimane soltanto negli artt. 429 e 552 c.p.p.), ridisegnando i presupposti, in presenza dei quali, il processo può essere celebrato in assenza dell'imputato;
- escludono la possibilità di procedere in assenza nei confronti di coloro per i quali vi non è la prova né della conoscenza della data della udienza né dell'esistenza del procedimento;
- c) prevedono strumenti restitutori volti a garantire, nel caso di illegittima celebrazione del processo in assenza, la regressione e, quindi, la celebrazione di un nuovo "processo" in cui esercitare il diritto di difesa limitato in quello "ingiustamente" celebrato in assenza.

Non risulta modificata la disciplina delle notificazioni all'imputato e, in particolare, l'istituto dell'irreperibilità.

L'art. 9 interviene sulle disposizioni del codice di rito in materia di udienza preliminare innanzitutto eliminando i riferimenti alla contumacia. Novellando l'art. 420 bis c.p.p. (assenza dell'imputato), disciplina l'ipotesi in cui sia lo stesso imputato assente, libero o detenuto, a fornire la prova certa della conoscenza della data della udienza, manifestando espressamente la volontà di rinunciare a parteciparvi. In tali casi il processo potrà essere celebrato in assenza, non si porrà il tema del legittimo impedimento a comparire dell'imputato, attesa l'intervenuta rinuncia, e non dovrebbero operare i rimedi restitutori.

La novella all'articolo 420-quater c.p.p. (sospensione del procedimento per assenza dell'imputato) prevede che a fronte dell'assenza dell'imputato, il giudice rinvii l'udienza e disponga che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria. Quando la notificazione non risulta possibile, e sempre che non debba essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell'imputato assente.

Durante la sospensione del processo il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili. Infine la riformulazione dell'articolo 420-quinquies, stabilisce che alla scadenza di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione, e per ogni anno successivo, il giudice disponga nuove ricerche dell'imputato per la notifica dell'avviso. Se le ricerche hanno esito

positivo l'ordinanza è revocata, il giudice fissa la data per la nuova udienza, e l'imputato può richiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento.

L'articolo 10 novella le disposizioni in tema di dibattimento, eliminando ogni riferimento alla contumacia.

L'articolo 11 interviene sulla disciplina delle impugnazioni e della restituzione del termine, ancora una volta per sopprimere ogni richiamo all'istituto della contumacia. Viene introdotta una nuova disposizione, l'art. 625-ter c.p.p., recante un nuovo rimedio straordinario: la rescissione del giudicato.

L'articolo 12 interviene sull'art. 159 del codice penale, aggiungendo la sospensione del procedimento a carico dell'irreperibile alle ipotesi che già comportano una sospensione del corso della prescrizione del reato.

L'articolo 13 attribuisce il potere regolamentare ai Ministri della giustizia e dell'Interno affinché siano disciplinate con decreto le modalità e i termini secondo i quali devono essere comunicati e gestiti i dati relativi all'ordinanza di sospensione del processo per assenza dell'imputato.

L'articolo 14 introduce l'art. 143-bis nelle norme di attuazione del c.p.p. dettando gli adempimenti conseguenti alla sospensione del processo per assenza dell'imputato.

L'articolo 15 novella il TU sul casellario giudiziario (D.P.R. 313/2002) aggiungendo, all'articolo 3, tra i provvedimenti da iscrivere per estratto quelli di sospensione del processo per assenza dell'imputato.